

N. R.G. 53755/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**diciottesima sezione civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luciana Sangiovanni  
Francesco Crisafulli  
Damiana Colla

Presidente  
giudice  
giudice relatore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento introdotto da \_\_\_\_\_, nata in Georgia il 29.11.1983 (c.u.i. \_\_\_\_\_) rappresentata e difesa dall'Avv. Doria Zappia ed elettivamente domiciliata in Trieste, via F. Crispi n. 4, presso lo studio del suo difensore, per procura allegata al ricorso telematicamente depositato

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 07.08.2019, \_\_\_\_\_ cittadina della Georgia, ha impugnato il provvedimento emesso in data 13.06.2019 e notificato il 30.07.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato l'attribuzione dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

L'Amministrazione resistente è costituita in data 24.02.2020 depositando una comparsa di costituzione e risposta nella quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.

La ricorrente è stata ascoltata all'udienza del 02.03.2019, alla quale è seguita, stante l'emergenza epidemiologica Covid-19, trattazione cartolare dell'udienza fissata per la decisione dell'11.9.2020, con concessione di termini per il deposito di documentazione ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera h) del d.l. 18/80.

All'esito dello scadere dei detti termini il collegio provvede allo scioglimento della riserva.

Innanzi al giudice la ricorrente, confermando quanto già narrato innanzi alla Commissione Territoriale, ha riferito che era originaria di Kvischcheti ma di essersi in seguito trasferita a Tbilisi per intraprendere gli studi universitari; che professava la religione cristiana



ortodossa; che la famiglia d'origine era composta dai genitori, un fratello ed una sorella e che quest'ultima era giunta in Italia nel 2012 ed era soggiornante di lungo periodo, avendo ottenuto la sanatoria nello stesso anno del suo arrivo; che nel proprio Paese aveva lavorato, dapprima, come consulente in una ditta e, successivamente, come cameriera in una casa da gioco; che sul posto di lavoro aveva conosciuto il suo ex compagno con cui conviveva per quattro anni, fino al giorno del suo espatrio; che decideva di lasciare il proprio Paese in seguito alle violenze subite sia da parte del padre – quando ancora viveva nella città natale – che dal suo ex compagno; che, nello specifico, quest'ultimo era sovente dedito all'abuso di alcool e droghe e che in assenza di un'occupazione lavorativa, le sottraeva i soldi e le chiedeva di contrarre per suo conto un prestito con la banca; che, a fronte del suo rifiuto di chiedere un prestito alla banca, l'aveva picchiata e maltrattata, arrivando a colpirla con un batticarne alla tempia; che non si era recata alla polizia per denunciare gli episodi di violenza domestica subiti per sfiducia nei confronti dell'ordinamento georgiano e per il timore che l'uomo potesse vendicarsi una volta uscito dal carcere; che, pertanto, decideva di fuggire e recarsi in Italia, dove giungeva via aereo il 9 marzo 2014; che in Italia lavorava con regolare contratto come badante ed instaurava una relazione sentimentale stabile con un uomo di nazionalità italiana; che non intendeva far ritorno nel Paese d'origine per timore di venire rintracciata ed uccisa dall'ex compagno, il quale in una occasione aveva manifestato, in stato di ebbrezza, tale intenzione ad una sua ex collega con la quale era in contatto.

La Commissione Territoriale ha respinto la richiesta di protezione internazionale avanzata dalla ricorrente in quanto, sebbene abbia ritenuto credibile la vicenda posta alla base dell'espatrio, non ha ritenuto verosimile il timore espresso dalla ricorrente non rinvenendo caratteri persecutori nella condotta manifestata dall'ex compagno della ricorrente.

Per tali motivi, l'organo ministeriale non ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero i presupposti riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

A sostegno del riconoscimento della protezione internazionale, la richiedente ha depositato, tra gli altri, certificato medico attestante esiti cicatriziali; documentazione lavorativa consistente nel contratto di lavoro, dichiarazione sostitutiva di certificazione unica 2019 e 2020 relative ai redditi percepiti nel 2018 e 2019, nonché buste paga; dichiarazione dell'attuale compagno.

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

I fatti rappresentati dalla ricorrente devono ritenersi inidonei a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la sussistenza di atti persecutori nei confronti della ricorrente e dunque una voluntas persecutoria da parte dell'ex compagno. D'altronde, la stessa ricorrente in sede di audizione innanzi all'organo ministeriale ha dichiarato di essere venuta a conoscenza solo de relato dell'intenzione dell'ex compagno di ucciderla qualora facesse rientro in Georgia; intenzione manifestata da quest'ultimo ad una ex collega della ricorrente e, peraltro, solo in un'occasione in cui il medesimo si trovava in uno stato di alterata capacità di intendere e di volere per via dell'abuso di alcool.

Occorre, inoltre, sottolineare che provenendo il temuto rischio di subire persecuzioni da agenti non statuali, non risulta configurabile nel caso in esame il presupposto di cui all'art. 5,



lett.c) del D.Lgs. n. 251/07, ossia la mancata volontà ovvero possibilità da parte dello Stato d'origine di fornire protezione, nella specie nemmeno richiesta dall'istante (asseritamente per sfiducia nelle istituzioni e paura di ritorsioni da parte del compagno, in particolare in commissione ha affermato "Poi non mi fido molto della legge Georgiana. Il massimo che danno è 8 anni").

La Georgia costituisce infatti uno dei pochi Paesi orientali ad aver ratificato nel 2017 la Convenzione di Istanbul relativa alla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica (<https://www.coe.int/it/web/portal/-/access-to-justice-for-women-victims-of-violence>).

A riguardo, inoltre, dal materiale di studio reso disponibile dal Consiglio d'Europa in occasione della conferenza del 18-19 ottobre 2018, organizzata nell'ambito del progetto "Rafforzare l'accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza nei sei paesi del partenariato orientale", emerge come la Georgia abbia adottato, negli ultimi anni, una serie di incisive misure di contrasto alla violenza di genere e di promozione dell'accesso alla giustizia per le donne che di questa siano state vittime. Così, esemplificativamente, è dato apprendere che la Georgia abbia adottato nel 2006 la prima legge contro la violenza domestica, la quale costituisce, dal 2012, autonomo titolo di reato. Nel 2013 è stato istituito il dipartimento per l'uguaglianza di genere, al quale è affidata la competenza ad esaminare le singole denunce degli episodi di violenza di genere.

Nella relazione svolta dal *Prosecution Service of Georgia* in occasione della citata conferenza, infatti, emerge come dal 2014 al 2017 le denunce di episodi di violenza domestica siano aumentate da 550 a 1986 ("550 reports were documented in 2014, while the number increased to 1986 in 2017") e, nello stesso arco temporale, il rilascio di misure cautelari personali durante i procedimenti penali a carico degli autori di violenze domestiche siano passati dal 14% all'83% ("The index of requesting detention as a preventive measure was 14% in 2014, while in 2017 the number has risen to 83%"). Tali risultati sono stati conseguiti, peraltro, anche tramite l'istituzione di appositi reparti delle forze dell'ordine e di sezioni giurisdizionali (<https://rm.coe.int/sophio-jiadze/16808e9210>). Tale quadro, in definitiva, induce a credere che la Georgia stia intraprendendo, anche grazie all'impulso derivante dalle istituzioni sovranazionali, un significativo percorso di contrasto alla violenza di genere, e che pertanto il requisito di cui all'art. 5 del D. lgs. 251/2007 non possa ritenersi integrato, con la conseguente esclusione dell'ammissibilità della ricorrente al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La vicenda riportata non consente neppure di riconoscere la protezione sussidiaria prevista dal D.lgs. n. 251/2007. Ai sensi dell'art. 2, lett. g) del D.lgs. n. 251/2007, lo status di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 dal D.lgs. n. 251/2007, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso in esame, tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione soggettiva della ricorrente, che a quella del paese di origine.



Sotto il primo profilo, rileva, infatti, oltre a quanto evidenziato relativamente alla più elevata forma di protezione in relazione all'art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 251/07, la circostanza che la ricorrente ha oramai da anni reciso ogni rapporto con l'ex compagno, il quale verosimilmente non verrebbe, nemmeno, a conoscenza di un suo eventuale ritorno in Georgia, né è in alcun modo in contatto con la medesima.

In attuazione del dovere di cooperazione officiosa che denota la materia della protezione internazionale, resta, altresì, da esaminare se sussistano i presupposti per riconoscere la terza forma di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lettera c), D.Lgs. n. 251/07, e quindi se nel paese di provenienza della richiedente sussista una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, tale da mettere a repentaglio l'incolumità dei residenti.

Al fine di delineare un quadro completo della situazione georgiana, occorre, innanzitutto, dar conto che le regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud/Regione di Tskhinvali vivono una condizione di persistente instabilità a causa del processo di "fronterizzazione" avviato in seguito alla cessazione del conflitto sorto nel 2008 con le forze russe (cd. Seconda guerra di Ossezia). I tentativi della Russia e delle autorità di fatto di delimitare fisicamente un confine tra i territori separatisti di Abkhazia e Ossezia del Sud/Regione di Tskhinvali e il resto della Georgia hanno portato alla popolazione locale gravi restrizioni alla libertà di movimento e ad altre violazioni dei diritti umani; con famiglie separate da filo spinato, private dei propri mezzi di sussistenza e a rischio di detenzione arbitraria nel caso in cui tentino di attraversare il confine (<https://www.balcanicaucaso.org/aree/Georgia/Georgia-e-Russia-dietro-il-filo-spinato-196248>). Fonti ufficiali rivelano l'impatto devastante degli sforzi da parte delle forze russe e delle autorità delle regioni de facto per stabilire un "confine internazionale" lungo il confine oggetto della disputa. L'installazione di filo spinato, recinzioni, fossati e altre barriere materiali, hanno diviso le comunità e tagliato l'accesso degli abitanti dei villaggi a terreni agricoli, fonti d'acqua, luoghi di culto e persino luoghi di sepoltura delle famiglie. "Queste misure arbitrarie stanno strangolando delle vite. Centinaia di persone subiscono detenzioni arbitrarie ogni anno cercando di attraversare la linea di confine per nessun altro motivo se non quello di vedere parenti, prendersi cura dei loro raccolti o accedere alle cure sanitarie. Intere comunità vengono tagliate fuori da fonti vitali di reddito e da altri aspetti importanti della loro vita, punite solo per il luogo in cui vivono. La Russia esercita un controllo di fatto su Abkhazia e Ossezia del Sud/Regione di Tskhinvali e perciò deve rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale e sostenere i diritti umani in questi territori" ha affermato Marie Struthers, direttrice per l'Europa orientale e l'Asia centrale di Amnesty International (<https://www.amnesty.org/en/documents/eur56/0581/2019/en/>).

Tuttavia, la situazione sopra delineata è limitata alle regioni dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, non interessando invece la capitale della Georgia - Tbilisi - da cui la ricorrente proviene e che, alla luce delle informazioni reperibili, non risulta un luogo colpito da violenza generalizzata derivante da conflitto armato, quale quella richiesta ai fini della protezione sussidiaria (<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/georgia/consigli-viaggio-georgia.html>).

La domanda di protezione sussidiaria deve, dunque, essere respinta sotto ogni suo profilo.

Si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Al riguardo, occorre, innanzitutto, premettere che avendo la ricorrente presentato richiesta di protezione internazionale antecedentemente al 5 ottobre 2018 (come risulta dal modello c3 allegato alla comparsa di costituzione, dal quale si evince che la ricorrente ha formalizzato la propria istanza in data 16.10.2017), alla fattispecie in esame è applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018, trattandosi, quest'ultima, di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per



regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 preleggi. Tale impostazione, del resto, è stata sostenuta, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la recente sentenza n. 29460 del 13 novembre 2019 hanno confermato sia l'irretroattività della nuova normativa – che troverà applicazione a decorrere dalle domande di protezione presentate a decorrere dal 05.10.2018 – sia l'applicazione della disposizione di carattere intertemporale contenuta nell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, ai sensi della quale nell'ipotesi di accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della normativa previgente al cd. Decreto Salvini viene rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali" della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato.

Il riconoscimento del permesso umanitario, così come delineato nella sua originaria formulazione di cui all'art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/98, presuppone la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Si tratta, all'evidenza, di una norma di ampia portata, la quale configura una misura avente carattere atipico e residuale, da accertarsi caso per caso. Invero, la protezione umanitaria richiede il riconoscimento da parte delle commissioni territoriali e del giudice del merito di situazioni "vulnerabili", non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alle altre forme di protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria. (Cass. Sent. n. 15466/2014).

In definitiva, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella sentenza n. 4455/2018, la "vulnerabilità" può derivare "...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale", pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero "... può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impovertimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccity, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.)".

→ Dai fatti narrati dalla ricorrente, la cui credibilità non è stata contestata nemmeno dalla Commissione Territoriale, emerge, difatti, una condizione di particolare vulnerabilità, riconducibile alla difficile condizione familiare e personale vissuta nel Paese d'origine.

Al riguardo, rilevano infatti, in termini di vulnerabilità, i rapporti conflittuali avuti col padre e con l'ex compagno, i cui esiti cicatriziali sono stati certificati da attestazione medica rilasciata dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ in data 28.08.2019 e depositata in atti ed a causa dei

quali ha deciso di lasciare il paese di origine, alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Al riguardo occorre rilevare che in Italia la ricorrente ha, oramai da tre anni, una stabile relazione sentimentale con un uomo di nazionalità italiana (comprovata dalla dichiarazione del compagno della ricorrente depositata in atti, unitamente a copia del suo documento di



identità) ed ha, inoltre, la possibilità di frequentare la sorella, residente dal 2012 nel nostro Paese, dove è soggiornante di lungo periodo.

In quest'ultima ottica viene, pertanto, in rilievo il diritto della richiedente alla vita privata e familiare, riconosciuto, a livello nazionale, dall'art. 2 della Costituzione e, a livello sovranazionale, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui." A ben vedere, la disposizione da ultimo richiamata è finalizzata, fondamentale, a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. In particolare, agli Stati contraenti è posto il divieto di ingerenza, salvo specifiche espresse deroghe previste dalla legge ovvero motivate da una delle esigenze imperative di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 8.

In capo agli Stati contraenti si pongono, pertanto, obblighi di carattere positivo e negativo, nell'adempimento dei quali lo Stato deve trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e quelli dei singoli, nell'ambito del margine di apprezzamento che gli è conferito. In quest'ottica, infatti, l'art. 8 Cedu non configura un diritto avente carattere «assoluto», trattandosi del frutto di un ragionevole temperamento tra più interessi coesistenti e concorrenti.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza ed il potere dello stato di regolare i flussi migratori.

In altre parole, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non garantisce, in quanto tale, il diritto di entrare o di risiedere sul territorio di uno Stato di cui non si è cittadini e gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare, in virtù di un consolidato principio di diritto internazionale, l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri. Tuttavia, le decisioni prese dagli Stati in materia di immigrazione possono, in alcuni casi, costituire una ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall'articolo 8, paragrafo primo, della Convenzione, soprattutto quando gli interessati possiedono, nello Stato di accoglienza, legami personali o familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di allontanamento (Corte Europea dei diritti dell'Uomo, causa Hamidovic c. Italia, 4 dicembre 2012).

Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale.

A fronte del quadro sopra delineato, è, pertanto, chiaro che il rientro in Georgia esporrebbe la ricorrente ad una grave compromissione dei propri diritti umani, ivi incluso il diritto alla vita privata e familiare.

A ciò si aggiunga che in commissione la ricorrente ha dichiarato "*Io ho lasciato la famiglia e sono scappata e subito ho cominciato a lavorare in un ristorante perché mi dovevo sostenere. Avevo già finito la scuola al tempo e mi ero iscritta all'università. Mio padre non*



*era d'accordo, lui era contro perché diceva che economicamente eravamo poveri e quindi non dovevamo studiare ma lavorare".*

Sotto quest'ultimo profilo, rileva la situazione politico - economica in cui versa la Georgia e che ha come effetto l'impoverimento e l'alto tasso di disoccupazione dei suoi cittadini. Invero, nonostante le tendenze positive dell'economia, la Georgia sta lottando contro la povertà, la disoccupazione, i divari nella protezione sociale e le scarse prospettive occupazionali e imprenditoriali per i giovani. In Georgia il tasso di disoccupazione è pari al 30,8%.

I principi e i diritti fondamentali sul lavoro, così come altre condizioni che determinano la qualità dei posti di lavoro, sono fattori importanti per garantire che i posti di lavoro siano attraenti per chi cerca lavoro e svolgano un ruolo chiave nel promuovere la produttività. Nel 2006, l'allora governo della Georgia ha adottato un nuovo codice del lavoro basato sul presupposto che la deregolamentazione del lavoro avrebbe attirato gli investimenti e creato posti di lavoro, quando invece ha determinato ingiustizie e disegualianza per i lavoratori, i quali potevano essere soggetti a licenziamenti arbitrari senza avere alcuna tutela ([https://www.ilo.org/moscow/projects/WCMS\\_635105/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/moscow/projects/WCMS_635105/lang--en/index.htm)). Lo stipendio medio mensile di un lavoratore è di 350 euro ([http://www.infomercatiesteri.it/rischi\\_operativi.php?id\\_paesi=125](http://www.infomercatiesteri.it/rischi_operativi.php?id_paesi=125)).

Confrontando, nel complesso, la difficoltà oggettiva della ricorrente a poter condurre una vita dignitosa nel paese d'origine in seguito ad un eventuale rimpatrio con la situazione della medesima in Italia, dove risulta aver avviato un buon percorso di integrazione, comprovato dall'attività lavorativa svolta (come risulta dal contratto di lavoro domestico, relative buste paga e dichiarazioni Cu 2019 e 2020 depositate in atti) e dalla circostanza che la medesima parla e comprende la lingua italiana (come può evincersi dal verbale di udienza del 02.03.2020), devono ritenersi sussistenti i presupposti per concedere la protezione umanitaria.

Deve, pertanto dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, ed ordinarsi al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018.

Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della valutazione comparativa sottesa all'esito parzialmente vittorioso del giudizio.

### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il diritto \_\_\_\_\_, nata in Georgia il \_\_\_\_\_ (c.u.i. \_\_\_\_\_) al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 286/98, sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, e, per l'effetto, ordina al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9.10.2020

*(Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Caterina Del Regno Gop)*

Il Presidente  
Dott.ssa Luciana Sangiovanni



